

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 15

(Obblighi del titolare)

1. Il titolare di un'agenzia di viaggio e turismo:

a) stipula un'assicurazione obbligatoria ai sensi degli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011;

b) qualora non possieda i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, nomina un direttore tecnico;

c) individua una denominazione, ditta o ragione sociale tale da non ingenerare confusione nel consumatore e non coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane.

c bis) aderisce a un fondo di garanzia a tutela del turista contro i rischi di insolvenza ai sensi dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

(1)

2. Il titolare invia annualmente al Comune territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività dichiarata.

Note:

1 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, L. R. 15/2021